

IN BREVE n. 048-2019

a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)

(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 15 novembre 2019 riferito mese di ottobre

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
%	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
Base di riferimento: 2010 = 100												
Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730												
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
%	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Base di riferimento: 2015 = 100												
Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07												
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
%	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
2017	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
%	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
2018	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
%	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
2019	102,2	102,3	102,5	102,6	102,7	102,7	102,7	103,2	102,5	102,4		
%	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	0,0		

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - OTTOBRE 2019

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a 102,4. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2018, vanno rivalutate dello **1,470372**.

Il calcolo viene dato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali.

Secondo quanto stabilito dall'art.2120 del codice civile il Tfr accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell'aumento del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (colonna rivalutazione 75%) e l'1,50% annuo, frazionato su base mensile (colonna rival. 1,5%).

DATA	MESE	INDICE	INCR.	RIV.75%	RIVAL. 1,5%	INCR.MESE	MONTANTE IND.DIRIG.	MONTANTE BASE CORRISP.
Anno 2018	Gennaio	101,5	0,4	0,296736	0,125	0,421735	1,0042174	4,38506214
	Febbraio	101,5	0,4	0,296736	0,250	0,546736	1,0054674	4,39052044
	Marzo	101,7	0,6	0,445104	0,375	0,820104	1,0082010	4,40245746
	Aprile	101,7	0,6	0,445104	0,500	0,945104	1,0094510	4,40791576
	Maggio	102,0	0,9	0,667656	0,625	1,292656	1,0129266	4,42309213
	Giugno	102,2	1,1	0,816024	0,750	1,566024	1,0156602	4,43502914
	Luglio	102,5	1,4	1,038576	0,875	1,913576	1,0191358	4,45020550
	Agosto	102,9	1,8	1,335312	1,000	2,335312	1,0233531	4,46862122
	Settembre	102,4	1,3	0,964392	1,125	2,089392	1,0208939	4,45788277
	Ottobre	102,4	1,3	0,964392	1,250	2,214392	1,0221439	4,46334108
	Novembre	102,2	1,1	0,816024	1,375	2,191024	1,0219102	4,46232068
	Dicembre	102,1	1,0	0,741840	1,500	2,241840	1,0224184	4,46453964
Anno 2019	Gennaio	102,2	0,1	0,073457	0,125	0,198457	1,0019846	4,47339985
	Febbraio	102,3	0,2	0,146915	0,250	0,396915	1,0039691	4,48226006
	Marzo	102,5	0,4	0,293830	0,375	0,668830	1,0066883	4,49439980
	Aprile	102,6	0,5	0,367287	0,500	0,867287	1,0086729	4,50328001
	Maggio	102,7	0,6	0,440744	0,625	1,065744	1,0106574	4,51212022
	Giugno	102,7	0,6	0,440744	0,750	1,190744	1,0119074	4,51770089
	Luglio	102,7	0,6	0,440744	0,875	1,315744	1,0131574	4,52328157
	Agosto	103,2	1,1	0,808031	1,000	1,808031	1,0180803	4,54525992
	Settembre	102,5	0,4	0,293830	1,125	1,418830	1,0141883	4,52788385
	Ottobre	102,4	0,3	0,220372	1,250	1,470372	1,0147037	4,5301849

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: OTTOBRE - aggiornato: 15 NOVEMBRE 2019 – prossima diffusione: 16 DICEMBRE 2019

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI (*)	102,4
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	-0,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	0,0
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+1,5

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

LA TRIPLICE IN PIAZZA A ROMA PER I PENSIONATI

Sabato 16 la Triplice è scesa in piazza a Roma per gridare ai diritti dei pensionati in particolare, per chiedere la defiscalizzazione delle pensioni.

In passato la Federspev aveva fortemente richiesto:

1. il blocco ai prelievi sulle pensioni oltre i 90.000 euro, come avvenuto per i tagli sulle retribuzioni in atto;
2. la cancellazione delle norme di blocco in essere e future sulle perequazioni automatiche;
3. uno studio per un taglio più equo delle pensioni di reversibilità in relazione al reddito del coniuge superstite;
4. di evitare ulteriori tagli su una categoria debole perché priva di potere contrattuale, che ha sempre pagato e continua a pagare le tasse, si è sempre sacrificata quando era in attività lavorativa per il bene della Nazione, si è costruita una previdenza versando i contributi richiesti dall'ordinamento vigente per un futuro dignitoso nel post lavorativo secondo il suo rango sociale;
5. un sistema fiscale con una imposizione graduata secondo l'età anagrafica del pensionato e l'anzianità della pensione, atta a colmare almeno parzialmente la perdita del potere di acquisto del trattamento di pensione;
6. facilitazioni e sconti nei servizi pubblici.



Un anno aveva anche dimostrato davanti a Montecitorio... la dimostrazione così detta dei bastoni! E ancora oggi grida contro le iniquità verso questa categoria che durante tutta la vita lavorativa a versato fior di contributi e pagato onestamente le tasse e che ancor oggi, come pensionati, contribuisce al gettito fiscale per oltre il 30% del gettito Irpef.

(nei documenti allegati il vecchio documento di richiesta)

ALLEGATI A PARTE - Denuncia e richieste di un pensionato (documento 216)

FRANCOBOLLI 2019 - NUOVE EMISSIONI



"il Patrimonio artistico e culturale italiano" dedicato a Cesare Maccari, nel centenario della scomparsa

Data di emissione 15 novembre 2019

Cesare Maccari (Foglietto)



Date di emissione: 15 novembre 2019.

Valore: tariffa B.

Tiratura: centomila esemplari di francobolli stampati in foglietto; cinquecentomila esemplari per il francobollo stampato in foglio.

Vignetta: riproduce un particolare dell'affresco "Cicerone inveisce contro Catilina" che fa parte di un ciclo pittorico realizzato da Cesare Maccari, tra il 1881 e il 1888, nella Sala Gialla di Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica Italiana. Completano il francobollo la leggenda "CESARE MACCARI", le date "1840 - 1919", la scritta "ITALIA" e l'indicazione tariffaria "B".

Bozzetto: a cura di Poste Italiane e ottimizzato dal Centro Filatelico della Direzione Operativa dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia.

Colori: cinque più oro.

Carta: patinata gommata, fluorescente non filigranata.

Grammatura: 100 g/mq.

Formato carta e formato stampa: 30 x 40 mm.

Dentellatura: 13 ½ x 13 effettuata con perforazione.

Caratteristiche del foglio: il foglio perforato assembla due immagini speculari che riproducono, nella quasi interezza rispettivamente a colori e in bianco e nero, l'affresco di Cesare Maccari; al suo interno sono inseriti due francobolli identici che focalizzano la figura di Cicerone; esclusivamente sull'immagine in bianco e nero è presente un chiudilettera non avvalorato che evidenzia Catilina. Completa il foglio, nella riproduzione a colori dell'affresco, la leggenda "CESARE MACCARI 1840 - 1919".

Nato nel 1840 a Siena, **Cesare Maccari** iniziò la sua attività artistica inizialmente come scultore; in seguito passò alla pittura, divenendo allievo di Luigi Mussini all'Accademia di Siena.

Dopo aver studiato i più importanti pittori veneti del XVI secolo, si recò a Firenze per studiare i grandi pittori rinascimentali fiorentini, quali Raffaello, Leonardo da Vinci ecc. Giunto a Roma, la famiglia Savoia, appena diventata la famiglia reale italiana, gli affidò la decorazione della Cappella Reale del Sudario, che finì di affrescare nel 1873.


La fama che gli derivò da questo importante lavoro aumentò dopo la realizzazione dei famosi affreschi nella «sala Maccari» (che non a caso prende il nome da lui) del Palazzo del Senato (1881 - 1888), affidatigli in seguito ad un concorso da lui vinto. Il 5 giugno 1888 fu iniziato in Massoneria nella Loggia Rienzi di Roma.

Nella natale Siena sono opera sua gli affreschi nella Sala del Risorgimento del Palazzo Pubblico; qui si conserva inoltre il quadro «Fabiola», che ottenne un grande successo ed il parere favorevole della critica in una mostra del pittore svoltasi a Roma nel 1870. Altri importanti affreschi si trovano nella chiesa della Consolazione a Genova, nella basilica cattedrale di Santa Maria Assunta di Nardò (Lecce).

Inoltre, considerati il suo capolavoro, sono gli affreschi della cupola del Santuario di Loreto (1895 - 1907).

Divenuto uno dei pittori di successo della Roma umbertina, Maccari partecipò alla lottizzazione del nuovo rione Ludovisi facendo realizzare, a partire dal 1902, il villino neogotico agli Horti Sallustiani (completo di torrette, parzialmente abusivo) che ancora mantiene il suo nome. Mentre si occupava di importanti lavori nel Palazzo di Giustizia di Roma, fu colpito da paralisi nel 1909; a seguito

di ciò dovette abbandonare ogni attività. Morì a Roma nel 1919. È sepolto presso il Cimitero del Verano di Roma.



Cicerone pronuncia in Senato la prima Catilina - Cicerone denuncia Catilina, 1880, affresco di Cesare Maccari; Roma, Palazzo Madama, Sala Maccari.

(da Wikipedia)

Francobollo celebrativo della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., nel 170° anniversario della fondazione

Data di emissione 15 novembre 2019

“Le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato al Prosecco, nel 10° anniversario del riconoscimento DOC

Data di emissione 19 novembre 2019

il Senso civico” dedicato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nell’80° anniversario della costituzione

Data di emissione 21 novembre 2019

Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri, nel 70° anniversario della proclamazione

Data di emissione 21 novembre 2019

CONGEDO OBBLIGATORIO AL NEO PAPA’ (mpe)

Sui giornali si parla molto del congedo obbligatorio al neo papà con proposta di portarlo a 7 giorni nel 2020, ma nessuno dice che tale tutela della genitorialità sinora non è mai stata applicata nel settore pubblico e che verosimilmente tale preclusione avverrà anche nel prossimo anno.

Il congedo obbligatorio al neo papà da chiedersi e usufruire nei primi 5 mesi di vita del figlio (vale anche in caso di adozione) fu introdotto colla legge 92/2012: l’articolo 4 comma 24 riconosceva per gli anni 2013, 2014 e 2015 al padre lavoratore, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, la astensione dal lavoro per un periodo di un giorno e un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

La legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208 art.1 comma 205) non solo ha confermato anche per il 2016 la astensione obbligatoria del padre, ma addirittura l’ha aumentata a due giorni (anche non continuativi) anche se in sovrapposizione col congedo di maternità della madre lavoratrice dipendente, fermo restando anche due giorni (anche non consecutivi) di congedo facoltativo in alternativa al congedo obbligatorio di maternità della madre.

Colla legge di Bilancio 2017 (legge 232/2016 articolo 1 comma 354) sono state prorogate e introdotte poi alcune misure per la condivisione della genitorialità ai padri e precisamente:

- proroga per il 2017 del congedo obbligatorio di 2 giorni da fruire entro i primi 5 mesi di vita dalla nascita del figlio, fruibili anche in modo non continuativo, ma non frazionabili a ore;
- non confermata per il 2017 la possibilità dei due giorni in alternativa alla madre.

Per il 2018 i giorni sono passati da 2 a 4 ed è stata reintrodotta la possibilità per il padre lavoratore dipendente di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima

Con la Finanziaria 2019 (legge n.145/2018) al comma 278 è previsto un ulteriore giorno, portando da 4 a 5 giorni il congedo obbligatorio del padre, oltre alla possibilità di godere di un ulteriore giorno previo accordo con la madre in sua sostituzione al periodo di astensione obbligatoria a lei spettante.

Ma sempre tali tutele non hanno mai avuto alcuna applicazione per il settore del pubblico impiego: secondo il Dipartimento della Funzione pubblica (nota 20.02.2013 n.8629) tali previsioni non sarebbero direttamente operanti in base ai commi 7 e 8 dell'articolo 1 della legge 62/2012, in quanto subordinate all'approvazione di una apposita normativa su iniziativa del Ministro per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione, mai avvenuta nonostante sollecitazioni da parte di Federspev.

Ultimamente segnalata da Federspev e Unpit la Ministra Bongiorno aveva avviato l'iter del provvedimento, naufragato con la caduta del Governo.

Cosa avverrà per il 2020? Speriamo che ancora una volta sia ignorata tale previsione di legge che non pone distinzione alcuna di privato e pubblico, trovi giusta applicazione nei confronti di tutti i neo papà lavoratori.

Tra gli emendamenti in aula quello di portare a 10 giorni il congedo per il neo papà, ma sarà solo per il settore privato? E i neo papà del pubblico impiego?

ALLEGATI A PARTE - FUNZ.PUBBL. nota 8629 del 20.02.2013 (documento 217)
Riferimenti DLgs 165/2001 e legge 62/2012 (documento 218)

LO SNAMI PROTESTA CONTRO I PROVVEDIMENTI INAIL SULLA CERTIFICAZIONE INFORTUNI



COMUNICATO STAMPA

CERTIFICATI DI INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

BRUTTO PASTICCIO ITALIANO

Roma 18 Novembre 2019. Lo SNAMI interviene sui **certificati di infortunio e malattia professionale Inail** che la finanziaria rende di fatto gratuiti per i pazienti e la cui retribuzione è a carico dell'istituto in favore dei Medici di Medicina generale, da distribuire in quota capitaria. <Le somme messe a disposizione> dice **Angelo Testa, presidente nazionale dello Snami** > sono **modeste e mal distribuite tra territorio ed ospedale**. Perchè insufficienti proponiamo non siano liquidate a pioggia perchè risulterebbe un incremento economico ridicolo per il singolo, ma **vadano a premiare proporzionalmente chi redige i certificati**. Chiediamo anche di rivedere la percentuale destinata al nostro comparto perchè **assolutamente sottodimensionata**. Inoltre il computo dei certificati non dovrebbe essere fatto solo su quelli inviati per via telematica ma anche, per il malfunzionamento del sistema o problematiche varie, quelli inviati per pec o cartaceo ma comunque **recepiti dall'ente**. Il solito **brutto pasticcio tutto Italiano** > conclude il leader del sindacato autonomo <in cui aumentano e si impongono ulteriori compiti quotidiani "ben" retribuiti con "lenticchie, bottoni o coriandoli"! >

Ufficio Stampa Nazionale

BONUS BEBE' ANCHE PER IL 2020 ? (estratto da Legge e Prassi - articolo di Anna Maria D'Andrea 18 novembre 2019)

Nella Finanziaria anche per il 2020 il Bonus Bebè, salvo cancellazioni dell'ultimo minuto.

Se approvato, il «bonus mamme domani», noto anche come «premio alla nascita», di importo pari ad 800 euro (pagato in unica soluzione), verrà riconosciuto dall'Inps previa presentazione di apposita domanda su apposita modulistica Inps, non essendo previsto alcun requisito di reddito.

La domanda (in caso di parto plurimo domanda per ciascun nato) potrà essere inoltrata dal compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell'ottavo), ma anche dopo la nascita del figlio, purché entro il termine di un anno dal verificarsi dell'evento; spetta anche nel caso di adozione (disposta con sentenza divenuta definitiva ex legge n.184 del 4 maggio 1983) o di affidamento preadottivo (affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell'art. 22, c. 6, l. 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell'art. 34, l. 184/1983).

Sono da allegare alla domanda i seguenti documenti:

- il numero di protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN o medico convenzionato ASL;
- l'indicazione che il certificato sia già stato trasmesso all'INPS per domanda relativa ad altra prestazione connessa alla medesima gravidanza;
- per le sole madri non lavoratrici è possibile indicare il numero identificativo a 15 cifre e la data di rilascio di una prescrizione medica emessa da un medico del SSN o con esso convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso. La veridicità di tale autocertificazione sarà verificata dall'INPS presso le competenti amministrazioni.

In caso di adozione o affidamento avvenuto a partire dal 1° gennaio 2020:

- il provvedimento di adozione o affidamento nazionale emesso dell'autorità competente (tipologia, numero, data del provvedimento e autorità che lo ha emesso);
- in caso di adozione/affidamento internazionale il provvedimento della Commissione per le Adozioni Internazionali - CAI (numero dell'autorizzazione; data dell'autorizzazione) ovvero il numero e la data dell'autorizzazione.

L'assegno di 800 euro come premio alla nascita verrà erogato dall'Inps in un'unica mediante:

- bonifico domiciliato presso ufficio postale;
- accredito su conto corrente bancario;
- accredito su conto corrente postale;
- libretto postale;
- carta prepagata con IBAN.

Per tutti i pagamenti, eccetto bonifico domiciliato presso ufficio postale, è richiesto il codice IBAN.

In caso di richiesta di accreditamento su coordinate IBAN è necessario inviare il modello SR163 online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

Normalmente l'importo è erogato in tempi relativamente brevi, in alcuni casi in passato attese anche a tre mesi, raramente oltre.

INPS - RIPOSI GIORNALIERI DEL PADRE (LAVORATORE DIPENDENTE) QUANDO LA MADRE È LAVORATRICE AUTONOMA da

DplMo - fonte: Inps

L'INPS ha emanato la circolare n. 140 del 18 novembre 2019, con la quale fornisce istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione dei riposi giornalieri – di cui all'articolo 40 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 - nel caso di padre lavoratore dipendente anche durante il teorico periodo di trattamento economico di maternità spettante alla madre lavoratrice autonoma.

Nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma, il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi di cui all'articolo 40 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 dalla nascita o dall'ingresso in

famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali del minore, a prescindere dalla fruizione dell'indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma.

Sono, pertanto, da intendersi superate le indicazioni fornite al punto 2), 4° capoverso, della circolare n. 8 del 17 gennaio 2003.

Permangono, invece, le seguenti indicazioni fornite nella citata circolare n. 8/2003 in materia di incompatibilità:

- il padre lavoratore dipendente non può fruire dei riposi giornalieri nel periodo in cui la madre lavoratrice autonoma si trovi in congedo parentale;
- il padre lavoratore dipendente non ha diritto alle ore che l'articolo 41 del citato D.lgs n. 151/2001 riconosce al padre, in caso di parto plurimo, come "aggiuntive" rispetto alle ore previste dall'articolo 39 del medesimo decreto legislativo (vale a dire quelle fruibili dalla madre), per l'evidente impossibilità di "aggiungere" ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri.

Le indicazioni fornite dalla circolare n. 140/2019 si applicano alle domande pervenute e non ancora definite e, a richiesta dell'interessato, anche agli eventi pregressi per i quali non siano trascorsi i termini di prescrizione ovvero per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 140 del 18.11.2019 (documento 219) INPS Circolare n. 8 del 17.01.2003 (documento 220)

DLgs 151/2001 - articolo 40 - 41

Art. 40. Riposi giornalieri del padre (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)

1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:

- a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
- b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
- d) in caso di morte o di grave infermità della madre.

Art. 41. Riposi per parti plurimi (legge 30 dic.1971, n. 1204, art. 10, comma 6)

1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.

DLgs 151/2001 - articolo 39

Art. 39. Riposi giornalieri della madre (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)

1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.

3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

PENSIONI MILITARI - CONGELATA LA SPERANZA DI VITA SINO AL

2022 estratto da PensioniOggi di lunedì 18.11.2019 articolo di Valerio Damiani

<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-militari-congelata-la-speranza-di-vita-sino-al-2022-76554354>

Per effetto del DM 5.11.2019 cristallizzati gli attuali requisiti per l'uscita sino al 31 dicembre 2022 per le pensioni militari

Si ricorda che i lavoratori nelle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile nonché il personale appartenente ai Vigili del Fuoco mantengono requisiti previdenziali diversi da quelle generali vigenti nell'AGO e nelle gestioni sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria in virtù delle specificità del settore riconosciute ai sensi del Dlgs 165/1997 che non sono state interessate dal regolamento di armonizzazione adottato nel 2013 (Dpr 157/2013). Il comparto, peraltro, non è stato neanche coinvolto nella quota 100 nel triennio 2019-2021 in quanto il DL 4/2019 ha espressamente escluso tali soggetti dalla misura (ad eccezione del personale non operativo dei VVFF).

Tuttavia soggiacciono alle norme riguardanti le aspettative di vita Istat (vedi anni 2013, 2016 e 2019 con aumenti di tre, quattro e cinque mesi) e il prossimo sarebbe dovuto scattare ora, ma poiché negli ultimi anni la speranza di vita media non è aumentata non ci sarà nessun aumento nei requisiti per lasciare il servizio sino al 31 dicembre 2022 e precisamente: rimanenza in servizio prescritta dai singoli ordinamenti variabile in funzione della qualifica e del grado aumentata di un anno per gli intercorsi aumenti della speranze di vita già avvenute (tale incremento legato alle speranze di vita non viene calcolato nell'ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione di anzianità, in sostanza i 35 anni di contributi).

Il congelamento della speranza di vita produrrà la sostanziale invarianza dei coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi

MOBBING - IL DIRIGENTE PUBBLICO RISPONDE DEI DANNI da Sole 24 ore lunedì 18.11.2019

In caso di condanna dell'amministrazione pubblica per un fatto di mobbing messo in atto da un suo dirigente, quest'ultimo è tenuto a risponderne davanti alla Corte dei conti per danno erariale indiretto, avendo violato i fondamentali obblighi di servizio cui è tenuto un impiegato dello Stato.

Corte dei Conti sezione giurisdizionale del Lazio - sentenza n. 91 del 25.02. 2019 rel. Di Stazio

CHIRURGIA ESTETICA - CONSENSO ANCHE PER IL RISULTATO OTTENIBILE

In chirurgia estetica non è sufficiente il consenso informato all'intervento; è necessario anche quello al risultato ottenibile in quanto scelta privata e riservata a chi si sottopone all'intervento.

... in chirurgia estetica il consenso deve formarsi non solo in ordine ai rischi dell'intervento ed alle tecniche prescelte, ma anche in ordine al risultato estetico che da esso scaturirà, non potendo essere in ogni caso lasciata al sanitario la scelta sulla opzione esteticamente preferibile, che è scelta estremamente privata e riservata al paziente ...

Corte di Cassazione sezione VI civile - Ordinanza 29827 del 13 giugno 2019 pubbl. il 18.11.2019

ALLEGATI A PARTE - CASS sez.VI civ. Ordinanza n. 29827/2019 (documento 221)

INPS GESTIONE SEPARATA - TUTELE AMPIATE PER MALATTIA E DEGENZA OSPEDALIERA da Dpl Mo - fonte:Inps

L'INPS ha emanato la circolare numero 141 del 18 novembre 2019, con la quale illustra le novità

normative introdotte dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, che ha ampliato le tutele previdenziali relative all'indennità giornaliera di malattia e all'indennità di degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

Per i soggetti iscritti alla Gestione Separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, le indennità vengono corrisposte a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell'evento o di inizio del periodo indennizzabile. La misura dell'indennità di degenza ospedaliera è stata aumentata del 100%. Di conseguenza è stata aggiornata la misura dell'indennità giornaliera di malattia.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 141 del 19.11.2019 (documento 222)

INPS - POLO UNICO DI TUTELA DELLA MALATTIA: DATI 3°


TRIMESTRE 2019 PUBBL. IL 20 NOV. 2019 da Dpl Mo - fonte: Inps

L'INPS, in data 19 novembre 2019, ha pubblicato l'[Osservatorio statistico sul "Polo unico di tutela della malattia"](#) con i dati relativi al terzo trimestre 2019

L'Osservatorio, che ha lo scopo di monitorare il fenomeno dell'astensione dal lavoro per malattia dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, è stato realizzato prendendo come riferimento i certificati medici inviati dal medico e le visite mediche di controllo effettuate dall'Istituto.

Nel terzo trimestre del 2019 si registra un incremento del numero dei certificati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, sia per il settore privato (+6,2%) che per il settore pubblico (+7,3%).

A livello territoriale, per entrambi i settori, l'incremento risulta più consistente al Nord: +7,4% per il settore privato e +10,7% per il settore pubblico.



CTRL + clic